

RELAZIONE TECNICA per la proposta di L.R. concernente: Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)”

L'Istituzione delle Agenzie Regionali e Provinciali è avvenuto con la Legge n. 61 del 1994 ed ebbe inizio nel quadriennio 1996 – 1999 e si concluse tra il 2001 ed il 2006 con l'istituzione di ARPA Sicilia e ARPA Sardegna.

Con la legge n. 133/2008 venne costituito l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) derivato dalla fusione di APAT (già ANPA) con INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) e ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al Mare).

Occorre poi ricordare la Legge costituzionale n. 3/2001 che ha attribuito, ai sensi dell'art. 117 Cost. comma 2 lettera s), l'ambiente alla competenza esclusiva dello Stato.

Le Agenzie regionali per la tutela dell'ambiente presentano un marcato carattere multi referenziale, svolgendo attività tecnico-scientifiche e prestazioni di varia tipologia a supporto delle Regioni, Province, Comuni e Aziende sanitarie ma con una sostanziale omogeneità nelle modalità di svolgimento delle attività istituzionali per la conoscenza dello stato dell'ambiente e delle pressioni su di esso esercitate avvalendo tutte dello schema DPSIR (Driving forces Pressure, State, Impact, Response) che è l'attuale modello di studio delle variabili ambientali elaborato in ambito UE.

ISPRA ed Agenzie Regionali e Provinciali sono state strutturate in un sistema federativo che coniuga la conoscenza diretta del territorio con le problematiche ambientali; un soggetto multiplo che ha acquisito sempre maggiori competenze con peculiarità esclusive, basti pensare al settore meteorologia e del clima, al controllo dei ghiacciai e delle valanghe fino alle nuove frontiere dell'innovazione tecnologica di prodotti a basso impatto ambientale, ai modelli pianificatori basati sulla valutazione del rischio, alla ricerca, studio e monitoraggio di nuovi inquinanti e pressioni ambientali emergenti.

A livello territoriale le principali attività del sistema riguardano:

- Gestione e sistemi di monitoraggio, valutazione ed analisi previsionali dello stato delle componenti ambientali;
- Vigilanza e controllo ambientale del territorio e delle attività dell'uomo su di essi incidenti;
- Gestione delle emergenze ambientali;
- Emissioni di pareri tecnici ed istruttorie di valutazione di impatto ambientale, educazione ambientale, comunicazione del rischio;
- Attività analitica di laboratorio;
- Diffusione di informazioni ambientali, gestione del sistema informativo sull'ambiente, diffusione e promozione dei sistemi di gestione ambientale;
- studio, ricerca e supporto tecnico progettuale in campo ambientale;
- presidio dei Centri funzionali regionali e supporto alla Protezione Civile.

Nel tempo ISPRA e le Agenzie Regionali hanno sviluppato peculiari esperienze tecniche volte a:

- mantenere il livello analitico strumentale e tecnologico aggiornato alle più avanzate esigenze di lettura integrata dello stato degli ecosistemi;

- sviluppare laboratori specialistici per analisi sulle diverse matrici ambientali e sui nuovi inquinanti emergenti;
- partecipare a progetti di ricerca che coinvolgono numerosi Enti ed Istituzioni.

Il sistema pur espletando compiti e funzioni di protezione dell'ambiente e della salute sull'intero territorio nazionale, anche con livelli di eccellenza, presenta, nel contempo, assetti istituzionali e normativi diversificati in relazione ai territori; erogazioni di servizi differenti ed avvolte non omogenei; carenza, in alcuni casi di strumentazione scientifica e comunque un diverso carico di risorse umane e finanziarie a discapito dell'Agenzie del Centro-Sud.

Proprio la disarmonia e l'eterogeneità sono gli obiettivi che la nuova Legge n. 132/2016 vuole superare per creare un sistema omogeneo forte, autorevole e credibile, in grado di erogare servizi e prestazioni ambientali di qualità sull'intero territorio nazionale.

La legge n. 132/2016 ha istituito il sistema nazionale a rete per la protezione ambientale e disciplina l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Il sistema si compone di ISPRA, 19 Agenzie Regionali e due Agenzie Provinciali: Trento e Bolzano

La legge oltre ad istituire il Sistema a rete di Protezione Ambientale, istituisce i Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) cioè il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale che il sistema nazionale è tenuto a garantire.

I LEPTA costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle Agenzie.

La legge assegna all'Agenzia un ruolo di presidio del controllo e della conoscenza ambientale cui corrisponde un elevato grado di autorevole ed imparzialità.

La legge crea poi un sistema federale ed equilibrato formato da un soggetto statale e 21 espressioni delle Regioni e delle Province autonome.

I singoli Direttori partecipano al Consiglio Nazionale che approva il programma triennale delle attività (art. 10 della Legge n. 132/2016) ed esprime parere vincolante su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale.

La legge prevede un sistema di laboratori accreditati presso le Agenzie Regionali operando, quindi, una sinergia tra le diverse Agenzie ed altri Istituti e laboratori pubblici.

La legge n. 132/2016 riconosce il ruolo delle informazioni sullo stato dell'ambiente, sulle pressioni che ne minacciano la qualità e sulla efficacia delle azioni di tutela ed attribuisce ai dati ambientali del SNPTA il carattere di informazione ambientale ufficiale del Paese.

L'art. 3 della legge assegna al Sistema Nazionale della Protezione Ambientale le seguenti funzioni tecniche:

- Attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale;
- Monitoraggio dello stato dell'ambiente;

Ufficio Energia e Sostenibilità

Resp. dott. Dario Ciamponi – tel. 085/7672527 – fax 085/7672585 mail dario.ciamponi@regione.abruzzo.it



GIUNTA REGIONALE

- Controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;
- Attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni;
- Supporto tecnico-scientifico alle attività statali, regionale, degli Enti locali e delle Aziende sanitarie;
- Supporto nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi per il danno ambientale;
- Supporto alla Protezione Civile in ambito ambientale;
- Istruttoria tecnica nelle autorizzazioni ambientali;
- Raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della P.A.

Le Regioni sono tenute a recepire con legge Regionale i principi della Legge 132/2016 e dovranno coniugarla in relazione ai territori di competenza, cercando di superare le disarmonie e le eterogeneità del passato, garantendo così l'armonizzazione del Sistema.

Questo potrà avvenire traslando nelle attività delle Agenzie Regionali le competenze del sistema come delineate nell'art.3 della legge in modo che tutte le Regioni attribuiscano un nucleo omogeneo di funzioni alle proprie Agenzie.

L'armonizzazione è ancora più necessaria in vista delle definizioni e attuazione dei LEPTA, della parametrizzazione delle prestazioni con riferimento a costi standard per valutare se, a risorse finanziarie ed umane costanti ed attuali, ISPRA e le Agenzie saranno in grado di assicurare i compiti che le Leggi affidano loro.

1. La proposta di modifica dell'attuale legge regionale 64/98 di istituzione dell'ARTA alla luce della riforma operata con legge 132/2016.

Il legislatore regionale ha istituito l'ARTA con la Legge regionale n. 64 del 27 luglio 1998, che è stata modificata con la Legge Regionale n. 27/2010.

Benché l'impianto originale effettuato con la Legge Regionale n.64/98 abbia permesso la nascita ed il funzionamento dell'agenzia regionale, i successivi interventi legislativi si sono tradotti in un sistema di vincoli e controlli regionali sempre più estesi, una rimodulazione dell'organizzazione in "pejus" con il passaggio, a livello provinciale, dei Dipartimenti provinciali in Distretti provinciali, (quando il modello dominante nelle Agenzie è il Dipartimento), la riduzione delle Aree della Sede Centrale da 4 a 2 con soppressione di ben due aree scientifiche e tecniche.

Questi interventi seppure hanno consentito di contenere i costi complessivi dell'Agenzia, dall'altro non ne hanno incoraggiato lo sviluppo delle attività che, a seguito della riduzione del personale in servizio per pensionamento, sono rimaste per la maggior parte quelle iniziali e, comunque, sempre meno attrattive ed efficaci da un punto di vista tecnico-scientifico.

Parimenti, la durata temporale dell'incarico del Direttore Generale, in contrasto con la previsione di durata quinquennale delle altre Agenzie del Sistema Nazionale (pari a quello della legislatura regionale) non ha permesso la compiuta attuazione degli indirizzi di Giunta in materia di politiche ambientali.

Si pone quindi con urgenza il problema di definire il ruolo dell'Agenzia, nel panorama istituzionale della Regione, che non può essere quello di Ente dipendente o ausiliario ma assumere quello più strategico di Ente strumentale della stessa che, in sinergia con la competente direzione

Ufficio Energia e Sostenibilità

Resp. dott. Dario Ciamponi – tel. 085/7672527 – fax 085/7672585 mail dario.ciamponi@regione.abruzzo.it

regionale, provveda alla effettiva tutela ambientale attraverso l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni ambientali, le verifiche degli impatti ambientali, le misurazioni, il controllo e le analisi di settore, concorrendo così ad una efficiente tutela del territorio e delle sue risorse ambientali.

Il progetto di legge si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 intende assegnare all'ARTA il ruolo di Ente strumentale della regione che concorre con la stessa regione alla realizzazione delle politiche ambientali alla effettiva tutela del territorio regionale e delle sue risorse ambientali.

Attualmente le leggi regionali che definiscono Enti strumentali regionali le Agenzie ambientali attengono alle seguenti ARPA: Lazio, Campania, Calabria, Molise, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Sicilia.

Vengono poi riscritti i commi 1 bis e 1 ter, introdotti dalla Legge regionale n. 27 del 2010.

Il comma 1 bis individua gli obiettivi dell'agenzia e il comma 1 ter assegna alla regione il compito di finanziare i livelli essenziali delle prestazioni ambientali inerenti il sistema di controllo, verifica, analisi, misurazione e monitoraggio dell'ARTA per il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 1 bis.

L'Art. 5 ridisegna le funzioni e le attività dell'Agenzia in ragione dei compiti assegnati dalla legge 132/2016 al sistema di protezione ambientale, costituito dalle Agenzie regionali, Provinciali e da ISPRA.

Le attività dell'Agenzia vengono poi potenziate verso più alti livelli tecnico-scientifici per consentire un controllo sempre più attento sulle sostenibilità delle pressioni antropiche sull'ambiente e sull'uso delle risorse naturali.

Viene poi ridisegnata la rete regionale informatica regionale, e precisato che l'Agenzia svolge le attività istituzionali garantendo imparzialità e terzietà e che le attività istituzionali rese agli Enti territoriali e alle aziende sanitarie sono senza costi aggiuntivi.

Infine si precisa che le attività aggiuntive possono essere svolte successivamente al raggiungimento dei LEPTA:

E' abolito il comma 5 bis in quanto stante la natura giuridica dell'ARTA non può emettere fidejussioni, né detenere partecipazioni azionarie.

In considerazione che l'art. 10 della legge 132/2016 prevede il programma triennale delle attività del sistema di Protezione, vengono introdotti gli articoli 7 bis che disciplina il Documento di Programmazione Triennale delle attività dell'Agenzia adottato dal Direttore Generale che viene trasmesso alla Regione Abruzzo, e l'articolo 7 ter che disciplina il Piano Operativo Annuale nel quale sono definite le attività annuali e i LEPTA che devono essere realizzati nel territorio nell'anno di riferimento.

La Regione sulla base del piano operativo annuale e dei LEPTA come definiti, attribuisce le risorse di cui all'art. 29 lettera B).

L'art. 7 quater prevede la Carta dei Servizi.

In attuazione della Legge n. 273 dell'11.07.2013 avente per oggetto: Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza della P.A. anche le Agenzie regionali per l'ambiente sono tenute a dotarsi di una Carta dei servizi per informare i cittadini dei servizi offerti e per la tutela dei loro diritti.

La Carta va aggiornata sulla base del documento di programmazione triennale e sulla base del Catalogo nazionale dei servizi di cui all'art. 9 della legge n. 132/2016.

La Carta dei Servizi dell'ARTA va pubblicata sul sito web dell'Agenzia.

L'art. 8 conferma il controllo della Regione sui principali atti dell'Agenzia ma viene modificato per rendere più snella la gestione operativa.

Gli atti dell'Agenzia sottoposti all'autorizzazione regionale sono i seguenti:

- a) programma triennale e annuale della attività;
- b) il bilancio pluriennale di previsione;
- d) il conto consuntivo;
- e) il regolamento
- f) il piano triennale dei fabbisogni del personale

Si prevede che le variazioni di bilancio dell'A.R.T.A. che comportano maggiori spese sono ratificate dalla Giunta Regionale entro i successivi 60 giorni dalla notifica.

In merito alle competenze del Direttore Generale – art. 10 – si è prevista l'adozione del fabbisogno programmatico di personale in quanto la dotazione di personale è stata ormai abrogata dalla legge n. 124/2015, meglio conosciuta come Legge madia, e sono stati aggiunti il documento di programmazione triennale delle attività ed il piano operativo annuale di cui agli articoli 7 bis e 7 ter.

Riguardo la relazione del Direttore Generale da inviare alla Regione, introdotta dalla legge regionale n. 27/2010, si precisa che la stessa deve indicare le modalità tecniche ed operative per la riduzione degli inquinanti dell'aria, delle acque e del suolo.

In relazione alla nomina del Direttore Generale sono state inserite le norme inerenti le incompatibilità dei Direttori come configurate nell'art. 8 della legge n. 132/2016.

Riguardo i rapporti tra ARTA ed altri Enti istituzionali si sono chiariti con l'art. 20 i servizi e le funzioni che l'ARTA deve fornire alla regione, alle Province agli Enti locali e dalle Aziende sanitarie nonché le ulteriori attività che l'ARTA può fornire a soggetti privati e pubblici a condizione che siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni tecniche (LEPTA).

L'art. 21 è stato adeguato prevedendo non più i rapporti tra ARTA e ANPA, quest'ultima ormai soppressa, ma tra l'Agenzia ed ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Riguardo l'art. 22 inerente il Comitato Tecnico di indirizzo se ne propone una modifica per renderlo più operativo e in grado di collegare le esigenze del territorio alle attività dell'Agenzia.

Il secondo comma dell'art. 28 – Trattamento giuridico ed economico personale dell'ARTA – è stato modificato per rendendolo conforme all'art. 14 della legge n. 132/2016 che disciplina il personale avente compiti ispettivi e che può assumere la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

E' infatti competenza del Direttore Generale, sulla base di un Regolamento interno, individuare il personale incaricato degli interventi ispettivi.

Il personale con compiti ispettivi può accedere presso gli impianti e le sedi di attività e chiedere dati, informazioni e documenti.

Ufficio Energia e Sostenibilità

Resp. dott. Dario Ciamponi – tel. 085/7672527 – fax 085/7672585 mail dario.ciamponi@regione.abruzzo.it



GIUNTA REGIONALE

Il segreto industriale non può essere opposto agli ispettori.

Il Direttore Generale individua e nomina anche quello che, nell'esercizio delle sue funzioni, può operare con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

L'art. 29 attiene alla dotazione finanziaria dell'Agenzia.

L'ARTA è finanziata con un contributo del Fondo sanitario regionale per la copertura dei costi inerenti le attività istituzionali, di cui all'art. 5 primo comma e da un contributo regionale, da determinarsi in sede di approvazione del bilancio regionale, che, in relazione al Piano Operativo dell'Agenzia, deve consentire il raggiungimento effettivo dei livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) nel territorio regionale.

L'Agenzia può poi avvalersi di finanziamenti per progetti regionali specifici nonché di contributi nazionali e comunitari per progetti e programmi nazionali o di ambito europeo.

L'Agenzia si avvale anche di introiti da privati secondo il Tariffario ARTA o secondo il Tariffario che verrà approvato dal Ministero dell'Ambiente per le attività tecniche previste al comma 2 dell'art. 15 della legge n. 132/2016, nonché da lasciti e donazioni.

Si dà all'A.R.T.A., in determinate condizioni, la possibilità di accendere mutui per il finanziamento di spese di investimento.

E' previsto che la Regione autorizza il turn over del personale dell'Agenzia del 20 per cento assegnando le relative risorse per consentire lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo previste all'art. 16 comma 1 della Legge n. 132/2016.

Chiude il Disegno di Legge la norma transitoria prevista all'art. 34 che prevede l'adeguamento del Regolamento ARTA nei successivi 90 giorni dall'approvazione della legge di modifica alla Legge regionale n. 64/98.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 64/del 29 luglio 1998 di istituzione della Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) in attuazione della Legge n. 132/2016.

Da ultimo viene adeguato il nome dell'Agenzia in "Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e della Transizione Ecologica".

Il Resp. dell'Ufficio
dott. Dario Ciamponi
(f.to digitalmente)

Il Dirigente
ing. Salvatore Corroppolo
(f.to elettronicamente)

Il Direttore
arch. Pierpaolo Pescara
(f.to elettronicamente)

L'Assessore Regionale
arch. Nicola Campitelli
(f.to elettronicamente)

L'Assessore Regionale
Sig. Emanuele Imprudente
(f.to elettronicamente)

Ufficio Energia e Sostenibilità

Resp. dott. Dario Ciamponi – tel. 085/7672527 – fax 085/7672585 mail dario.ciamponi@regione.abruzzo.it